

TORNATA DEL 17 MARZO

**GUGLIANETTI.** Io prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro; ma, per togliere ogni equivoco, siccome appunto io mi sono fatto iscrivere per parlare su questo articolo 9 dei beni non censiti e quindi esenti e siccome lasciando la frase come è qui potrebbero confondersi l'una sorta di beni cogli altri, così è necessaria un'aggiunta, o almeno una formale spiegazione.

Dalle parole testè dette dall'onorevole ministro risulta che la sua intenzione è solo di colpire in questa prima parte i beni censiti ed esenti; egli perciò può accettare l'aggiunta che ora propongo, che cioè « dal primo gennaio 1864 l'imposta fondiaria sarà dovuta indistintamente da tutti gl'immobili censiti e non imposti; » per tal modo la questione riguardo ai beni *esenti* da imposta, perchè non *censiti*, rimarrà intatta, e ciascuno sarà libero di fare a riguardo di questi beni quelle proposte che reputerà più opportune, anche nell'intento di escludere la retroattività dell'imposta che non è nè giusta, nè conveniente.

**PRESIDENTE.** Il Ministero e la Commissione accettano?

**MINGHETTI, ministro per le finanze.** Il mio concetto parmi quello testè espresso, se non ho male inteso, dall'onorevole Guglianetti. Io dico chiaramente: vi sono beni i quali sono censiti, ma fin qui sono stati esenti o privilegiati, come quelli a cui si faceva dianzi allusione; e questi beni io comprendo che dal 1° gennaio 1864 possono pagare l'imposta, ma non escludo per questo che i beni non censiti debbano pagare.

Questa è l'idea per la quale fu diviso in due parti l'articolo.

**GUGLIANETTI.** Quando è stabilito in genere che tutti gl'immobili sin qui esenti debbano pagare dal primo gennaio in poi, è evidente che si colpiscono anche i *beni non censiti*. Dunque, se nella legge non v'ha un'eccezione, o se almeno non si ammette ora un'espressa riserva, è evidente che la questione resta pregiudicata intorno a quella sorta di beni su cui io intendo avere piena libertà di fare proposte modificative del progetto che stiamo discutendo.

**ALLIEVI, relatore.** Se l'onorevole Guglianetti solleva la questione di massima, se i beni incensiti debbano essere soggetti a imposta, io credo che Commissione e Ministero non esitano a rispondere che essi credono che questi beni debbano essere imposti, e che quindi la cessazione del privilegio e delle esenzioni si estenda a tutti i beni, sia che si trovino censiti, sia che si trovino incensiti; ma altra cosa è dichiarare la massima, altra cosa è regolarne l'applicazione.

Rispetto ai beni censiti, l'applicazione è facile; basta colpirli con un'aliquota d'imposta analoga a quella che colpisce i compartimenti in cui questi beni si trovano. Rispetto ai beni incensiti occorrono delle disposizioni particolari a fine di determinare l'imposta che debbono pagare, ed è precisamente sopra questi particolari dell'applicazione dell'imposta ai beni incensiti che dovrà provvedere l'articolo 9.

Se l'onorevole Guglianetti intende riservare l'applicazione dei modi con cui regolare l'imposta sui beni incensiti, trovo perfettamente logica la sua domanda; ma se egli volesse revocare in dubbio la massima se i beni incensiti debbano pagare l'imposta, e se debba continuare l'esenzione, credo che questo sarebbe contrario alla lettera ed allo spirito della legge, come lo è nell'intendimento della Commissione.

**GUGLIANETTI.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Avrebbe facoltà di parlare l'onorevole Rasponi, a meno che non consenta che l'onorevole Guglianetti spieghi intanto il suo pensiero.

**GUGLIANETTI.** V'è una grandissima distinzione a farsi, anche stando alle parole del signor ministro, fra i beni che, quantunque censiti, sono per uno speciale privilegio esenti dall'imposta, ed i beni che non essendo censiti non possono venire colpiti da imposta. Per assoggettare a tributo questi ultimi, bisogna che l'imposta sia creata in forza della legge, senza del che non potrebbe a tali beni applicare imposta di sorta. E poichè la legge fa decorrere l'imposta dal 1° gennaio 1864, così non s'intende bene se vogliasi dare effetto retroattivo alla legge riguardo ad ambedue le sorta di beni. Ecco il perchè io mi opponevo a che l'imposta fondiaria sui beni non censiti corresse dal 1° gennaio 1864, e chiedeva che fosse almeno fatta un'espressa riserva che non ostante la votazione di quest'articolo, rimarrebbe intatta la questione di vedere se i beni non censiti possano essere sottoposti ad imposta dal 1° gennaio 1864 in poi.

**MINGHETTI, ministro per le finanze.** Non avrei prima accettato l'introduzione di questa parola, sebbene mi paresse giusta. L'onorevole Guglianetti comprende che alle volte l'introdurre una parola che a prima giunta sia sembrata giusta, può poi presentare all'esame ponderato degli inconvenienti. Ma poichè egli mette la riserva per l'avvenire, in quanto a me dichiaro che non ho difficoltà di ammettere che si decida oggi che l'epoca in cui cominceranno a pagare i beni censiti ed esenti sarà il primo gennaio 1864. Quanto all'epoca in cui cominceranno a pagare i non censiti ma censibili è riservata a discutersi nell'articolo seguente.

**PRESIDENTE.** Dunque sarebbe ammessa questa riserva.

L'onorevole Rasponi ha la parola.

**RASPONI.** Dopo quanto ha dichiarato l'onorevole Sella a nome della Commissione, chiedendo che fosse rimandata la discussione dell'emendamento da me proposto e da altri deputati dall'articolo all'articolo 9, io debbo dire che temo alquanto che il principio che vorrei così sanzionato venga pregiudicato dalla votazione di questa prima parte dell'articolo 9.

Egli è per questo che io domanderei alla Commissione ed al ministro che volessero sciogliere il dubbio che fu proposto, e pare veramente che qui sia la sede opportuna di scioglierlo e di avere delle dichiarazioni esplicite dal signor ministro.

Non si tratta, io credo, di una somma molto rile-